



Roma – 4 marzo 2011

*Prof. **Vincenzo Zara**
Università del Salento*

**Seminario sul Decreto
Ministeriale 22 settembre 2010
n° 17**

Ovvero

***Requisiti necessari dei corsi di studio. Confronto
con la normativa vigente e riflessione congiunta***



Il DM 17/10 riprende gran parte dei contenuti della...


Nota ministeriale n. 160 del 4 settembre 2009

...modificando i requisiti necessari e qualificanti riportati nel..

Decreto ministeriale n. 544 del 31 ottobre 2007



Riferimenti normativi



- *I termini temporali* per l'applicazione del DM 17/10, fatto salvo quanto indicato all'art. 6 ed all'art. 12, commi 1 e 2, sono stabiliti nel DM relativo alle linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2010-2012
- Il DM della programmazione per la sua piena operatività richiede anche *il DM relativo alla definizione degli "Indicatori"*
- In realtà, il DM della programmazione triennale implica l'emanazione *di molti altri DDMM* che incidono in maniera significativa sul sistema universitario

DM della programmazione triennale

- Il DM della nuova programmazione triennale (*DM 50/10*) è *più complesso* del DM 362/07 (programmazione 2007-2009)
- Oltre ad alcuni aspetti "innovativi" di carattere generale, come la fusione/federazione di Università statali e l'interrelazione tra Università statali/non statali/telematiche, risalta *soprattutto una diversa architettura dell'offerta formativa*
- Le novità riguardanti l'offerta formativa sono riportate soprattutto *nell'allegato B del DM 50/10*

DM della programmazione triennale

allegato B

1. Indicazioni generali su Facoltà e Corsi di studio

§ 21 *Disattivazione di CdS, nonché di Facoltà*, con previsione di appositi incentivi che tengano conto del trasferimento in altra sede del personale docente

§ 21-bis

Individuazione di eventuali *classi o CdS* i cui obiettivi formativi possono essere raggiunti più adeguatamente presso gli *ITS*

Eventuale costituzione, in ambiti specifici, di *classi a "ciclo unico"* in sostituzione delle attuali classi di primo e di secondo livello (modifica del DM 270/04)

DM della programmazione triennale

allegato B

2. Indicazioni particolari su Facoltà e Corsi di studio

§ 22 Nel triennio di programmazione *non si possono istituire ed attivare nuove Facoltà* ad eccezione di quelle derivanti dall'accorpamento di Facoltà esistenti

§ 23 *Razionalizzazione* dei CdS di Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria e protesi dentaria e di Medicina veterinaria

Nel triennio di programmazione *non possono essere istituiti ed attivati* ulteriori CdS in queste classi, fatti salvi i corsi indicati al § 31 (e Università non statali)

DM della programmazione triennale

allegato B

2. Indicazioni particolari su Facoltà e Corsi di studio

§ 24 Sono individuate le classi dei CdS per le quali *l'offerta dei laureati è da ritenere più che sufficiente* a soddisfare i fabbisogni del mondo del lavoro

In queste classi *non possono essere istituiti nuovi CdS*

Sono individuate le classi dei CdS per le quali *l'offerta è da ritenere inferiore o in linea con i fabbisogni* del mondo del lavoro

Per queste classi sono individuati *appositi coefficienti* per incrementare il peso attribuito agli studenti iscritti ai fini della ripartizione del FFO

§ 25 Corsi di studio a distanza

DM della programmazione triennale

allegato B

3. Corsi di laurea e di laurea magistrale

3.1 Riordino dell'offerta formativa

§ 26 Definizione di un *più efficace quadro di regole* per la istituzione dei CdS; premessa dell'avvio *dell'accreditamento dei CdS*

§ 27 *I nuovi ordinamenti didattici* sono definiti secondo *criteri di maggiore determinatezza e trasparenza* nei confronti degli studenti delle attività formative erogabili in ciascun corso, nel rispetto di *nuove linee guida ad integrazione e modifica di quelle definite con il DM 386/07*

DM della programmazione triennale

allegato B

3. Corsi di laurea e di laurea magistrale

3.1 Riordino dell'offerta formativa

§ 28 *Entro 24 mesi* dalla data di pubblicazione del predetto DM sulla GU, *le Università adeguano gli ordinamenti didattici di tutti i corsi inseriti nel RAD*, indicando nello stesso la sede didattica di ciascun corso, previa la verifica del possesso dei requisiti di docenza e di strutture e nel rispetto dei nuovi criteri

§ 29 *Valutazione da parte dell'ANVUR di tutti i CdS già attivi presso sedi diverse* sia da quelle che sono sedi legali e amministrative degli Atenei, sia da quelle ove hanno sede le rispettive Facoltà

Sono fatti salvi i corsi autorizzati dal MIUR in attuazione delle programmazioni 2004-2006 e 2007-2009, nonché i CdS delle professioni sanitarie

DM della programmazione triennale

allegato B

3. Corsi di laurea e di laurea magistrale

3.1 Riordino dell'offerta formativa

§ 30 Dalla data di adozione del presente DM e fino al completamento dell'adeguamento di tutti gli ordinamenti didattici *non possono essere istituiti* nuovi CdS

§ 31 *Alcune eccezioni:* CdS derivanti dall'accorpamento di CdS già presenti nel RAD; corsi omologhi da attivare nella medesima sede didattica, erogati interamente in lingua straniera; corsi di laurea magistrale per la formazione degli insegnanti (DM 249/10 e nota n. 405 del 17-02-11); CdS di cui al § 23

Nota MIUR n. 7 del 28 gennaio 2011

Con riferimento al § 31, nel richiamare la necessità che gli *Atenei valutino preventivamente l'opportunità di dar corso a iniziative* che dovranno comunque essere sottoposte alle procedure di adeguamento di cui al § 28, si fa presente che l'indicazione di tali iniziative dovrà essere sottoposta via e-mail per consentire lo "sblocco" della sezione RAD

Per tali corsi si dovrà comunque acquisire la *relazione tecnica favorevole* del NVA e il *parere favorevole* del Comitato regionale di coordinamento competente per territorio

Con riferimento alle *sedi didattiche*, secondo quanto indicato al § 36, i CdS potranno essere attivati esclusivamente "*nella stessa sede* ove gli stessi sono stati attivati nell'a.a. precedente, ovvero...*nei comuni sedi legali e amministrative* degli Atenei...(e) nei *comuni confinanti*" con le stesse

Nota MIUR n. 7 del 28 gennaio 2011

Nel caso di proposte di nuova istituzione finalizzate *"all'accorpamento di corsi già presenti nel RAD"* dovranno essere contestualmente indicati un minimo di 2 corsi, anche di classi diverse, ma della stessa area disciplinare che si propone di accorpare, purché il nuovo corso afferisca ad una delle classi iniziali

Si fa in ogni caso presente che nella scheda RAD dovranno inoltre essere indicate, per il successivo esame da parte del CUN, le *motivazioni che stanno alla base dell'accorpamento* dei predetti corsi

Nota MIUR n. 7 del 28 gennaio 2011

Con riferimento ad eventuali proposte di accorpamento finalizzate all'istituzione di *corsi interclasse*, si ricorda che, come già fatto presente nel DM 386/07, occorre evitare *"l'eventuale espediente di offrire...(in tal modo) all'interno di un unico contenitore, due corsi di studio"*

"A tal fine dovrà essere illustrato il significato culturale e l'esigenza interdisciplinare del percorso formativo proposto e dovrà essere evidenziato negli obiettivi formativi specifici come l'appartenenza ad entrambe le classi sia richiesta allo scopo di collocare il CdS in posizione bilanciata tra le classi stesse"

Si prega il CUN di porre la dovuta attenzione a tale riguardo

DM della programmazione triennale

allegato B

3. Corsi di laurea e di laurea magistrale

3.2 Istituzione dei nuovi corsi di studio

§ 32 Al termine delle operazioni di adeguamento del RAD, *i CdS possono essere istituiti previa:*

- a) *Verifica del possesso dei requisiti complessivi strutturali e di docenza* della facoltà necessari, oltre che all'attivazione dello stesso corso, anche di tutti i corsi già presenti nel RAD
- b) Individuazione della *sede didattica* del CdS
- c) *Relazione tecnica favorevole del NVA e parere favorevole* del comitato regionale (provinciale) di coordinamento
- d) *Inserimento dell'ordinamento didattico nel RAD*

DM della programmazione triennale

allegato B


3. Corsi di laurea e di laurea magistrale

3.3 Attivazione dei corsi di studio

§ 34-bis Considerato che i requisiti necessari per l'attivazione dei CdS sono stati preannunciati alle Università statali con la nota 160/09 e che un ulteriore loro differimento potrebbe avere effetti negativi anche sul processo di riordino dell'offerta formativa cui fa riferimento il presente Allegato, *il DM 17/10 trova applicazione a decorrere dall'a.a. 2011/12*

Al termine del processo di adeguamento dell'offerta formativa di cui al § 28, sono altresì fornite *apposite indicazioni operative alle Università* al fine di semplificare le procedure di verifica del possesso dei requisiti necessari nella fase di attivazione dei CdS

Nuovi riferimenti normativi



Requisiti necessari (DM 17/10)-Nota MIUR 130 del 20/12/10

Esclusivamente per l'a.a. 2011/12, si fa presente che i termini per la chiusura della Banca dati dell'offerta formativa sono rimodulati nel seguente modo:

chiusura sezione RAD: 15 marzo 2011 (25 marzo 2011!!)

chiusura sezione Off.F: 31 maggio 2011

Si ritiene opportuno altresì ricordare che il DM 17/10, prevede, all'art. 10, comma 1, che "*i criteri e procedure* relative all'inserimento dei CdS nella BOF, ivi compresi *i termini temporali* per la chiusura della stessa, sono definiti, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del DM 270/04, con successivo DM, in coerenza con il quadro generale delle indicazioni operative definito con il DM della programmazione delle Università"

Requisiti necessari (DM 17/10)-Nota MIUR 130 del 20/12/10

Considerato che non sarà comunque possibile dare attuazione al quadro delle indicazioni operative del DM 50/10 in tempo utile per il prossimo a.a. 2011/12, si fa presente che *nuovi criteri e procedure per l'inserimento dei CdS nella BOF* potranno essere definiti, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del DM n. 17/10, soltanto *con decorrenza dal successivo a.a. 2012/13*

Pertanto, *per l'a.a. 2011/12*, le operazioni relative alla verifica del possesso dei requisiti necessari di cui al DM 17/10 e all'inserimento dei CdS nella BOF verranno effettuate, nei termini temporali sopraindicati, *secondo i medesimi criteri e procedure utilizzati negli anni passati*

Requisiti necessari (DM 17/10)

- a) Requisiti di trasparenza
- b) Requisiti per l'assicurazione della qualità
- c) Requisiti di strutture e di docenza
- d) Regole dimensionali relative agli studenti
- e) Requisiti organizzativi*

A) Requisiti di trasparenza

Art. 3 DM 17/10



((DD n° 61 del 10 giugno 2008))
DOC 7/07

Le Università statali e non statali rendono disponibili un insieme di informazioni da inserire nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica e da *evidenziare nell'Off.F pubblica* per una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i soggetti interessati delle caratteristiche dei CdS attivati

disponibilità nella Off.F pubblica entro il
31 ottobre di ogni anno



A) Requisiti di trasparenza

I NVA procedono alla *verifica delle informazioni* relative ai requisiti di trasparenza ai fini dell'inserimento dei CdS nella Banca dati dell'offerta formativa

Le verifiche sulla *qualità delle informazioni* inserite nella Banca dati dell'offerta formativa vengono effettuate anche in itinere dai NVA e dall'ANVUR



B) Requisiti per l'assicurazione della qualità

Le Università statali e non statali predispongono annualmente la propria offerta formativa assicurando livelli di *qualità, efficienza ed efficacia* dei CdS

Verifica da parte dei NVA utilizzando gli indicatori definiti, *in prima applicazione*, nell'All. A



Indicatori di efficienza

allegato A

- *Efficienza nell'utilizzo del personale docente*, valutando l'impegno medio annuo effettivo/docente e il numero medio annuo CFU acquisiti/studente
- *Efficienza in termini di numero di studenti iscritti e frequentanti il CdS* (Art. 7 DM 17/10)
- *Il sistema di qualità*, attraverso l'adozione di un presidio d'Ateneo, volto ad assicurare la qualità dei processi formativi, riconosciuto dall'ANVUR
- *La regolarità dei percorsi formativi*, misurata, con riferimento a CdS omogenei, attraverso il tasso di abbandono tra 1° e 2° anno, il numero medio annuo di CFU acquisiti/studente e la percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal CdS

Indicatori di efficacia

allegato A

- *Gli strumenti di verifica della preparazione* ai fini degli accessi ai CdS (Art. 6, commi 1 e 2, DM 270/04)
- Il livello di *soddisfazione degli studenti* nei riguardi dei singoli insegnamenti (Art. 1, comma 2, L. 370/99)
- Il livello di *soddisfazione dei laureandi* sul CdS (doc. 3/04 del CNVSU)
- *La percentuale di impiego* dopo il conseguimento del titolo, attraverso il rapporto tra occupati e laureati a 1, 3 e 5 anni

C) Requisiti di docenza

I requisiti di docenza necessari per i CdS sono riportati, per le Università statali e non statali, nell'All. B

Personale dell'Ateneo effettivamente disponibile, calcolato ipotizzando una situazione teorica di *impegno dello stesso esclusivamente nelle attività didattiche di un singolo CdS (analisi quantitativa)*

- (Nella pre-Off.F) procedura informatizzata di *autovalutazione* della sostenibilità dei CdS in relazione alle risorse disponibili
- La procedura di autovalutazione (pre-Off.F) permette anche il calcolo del *grado di copertura dei SSD attivati* in un determinato anno accademico (*analisi qualitativa*)

C) Requisiti di docenza

I NVA predispongono la relazione sul possesso dei requisiti di docenza *soltanto per quei CdS che abbiano superato la procedura di autovalutazione della sostenibilità*. In particolare, essi valutano:

a) se il possesso complessivo dei predetti requisiti teorici sia coerente con *l'effettivo impegno dei docenti nei CdS*, in relazione anche a quanto previsto dall'art. 1, comma 9, dei DDMM 16-03-07 (*analisi qualitativa avanzata*)

b) se il grado di copertura effettivo da parte della docenza di ruolo dell'Ateneo con *riferimento alle attività formative afferenti ai SSD di base e caratterizzanti* nei CdS sia non inferiore al grado di copertura teorico dei SSD (*analisi qualitativa super-avanzata*)

c) se è assicurata la ulteriore docenza di ruolo e non di ruolo per sostenere il complesso degli insegnamenti da attivare nei CdS

C) Requisiti di docenza

I NVA, ai fini della valutazione dei punti a, b e c riportati precedentemente, utilizzano:

- 1) le informazioni inserite annualmente dagli Atenei nella *Banca dati dell'offerta formativa* in attuazione dell'art. 3 (soddisfacimento dei requisiti di trasparenza)
- 2) le informazioni inserite annualmente dagli Atenei *nell'Anagrafe nazionale degli studenti* (ANS)


In effetti, per valutare i punti a,b,c, serve un "qualcosa" per rielaborare i dati grezzi presenti in Off.F pubblica e ANS

C) Requisiti di docenza

Sarebbe infatti necessario poter disporre di un **data warehouse di Ateneo** efficiente ed aggiornato

Tale sistema dovrebbe potersi interfacciare sia con la **BOF**, sia con **l'ANS** e dovrebbe anche poter dialogare con un sistema di gestione dei **regolamenti didattici/manifesti**

Le Banche dati ministeriali e i regolamenti locali



C) Requisiti di docenza

Esistono, quindi, 4 tipologie di analisi:

Unità di riferimento

Analisi quantitativa
(numero dei docenti)



CdS-Facoltà

Analisi qualitativa
(copertura dei SSD)



Classe-Facoltà

Analisi qualitativa avanzata
(copertura degli insegnamenti)



CdS-Facoltà-Ateneo

Analisi qualitativa super-avanzata
(copertura delle attività formative)



??????????

Numerosità dei docenti (analisi quantitativa)

allegato B

4 docenti/anno

12 docenti nei corsi di laurea di I livello

8 docenti nei corsi di laurea di II livello

20 docenti nei corsi a c.u. della durata di 5 anni

24 docenti nei corsi a c.u. della durata di 6 anni

Attenzione

**sono stati eliminati tutti gli sconti previsti
dal DM 544/07 per i corsi omologhi, le
trasformazioni graduali, ecc. ecc.**

Corsi di studio organizzati in curricula

allegato B

Per i CdS (diversi dai corsi interclasse) organizzati in curricula, il numero dei docenti necessari viene adeguato per ogni percorso curriculare attivato, *successivo al primo*, come di seguito indicato:

Corsi di laurea $12 + (\text{NCUR} - 1) \times 2$

Corsi di laurea magistrale $8 + (\text{NCUR} - 1) \times 2$

Per i CdS interclasse organizzati in curricula, il numero dei docenti necessari viene adeguato per ogni percorso curriculare attivato, *successivo al primo*, come di seguito indicato:

Corsi di laurea $12 + (\text{NCUR} - 1) \times 3$

Corsi di laurea magistrale $8 + (\text{NCUR} - 1) \times 3$

Corsi di studio organizzati in curricula

allegato B

Resta fermo che - attesa la specificità dei CdS regolati dalle normative comunitarie o finalizzate all'accesso alle professioni legali - non sono organizzabili in curricula i *corsi di laurea magistrali a ciclo unico*

..ma la questione fondamentale è:
cos'è il "curriculum"???

Il curriculum è perfettamente
identico *all'indirizzo e/o*
all'orientamento???

Cos'è il curriculum?

allegato B e nota n. 7 del 28-01-11

Per *curriculum* si intende ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. p, del DM 270/04, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del CdS al fine del conseguimento del relativo titolo. In linea con la predetta definizione, *ogni "indirizzo" o "orientamento" deve essere considerato curriculum* e va, pertanto, inserito come tale nella Banca dati dell'offerta formativa

Con riferimento ai *curricula*, le Università sono pregate di prestare maggiore attenzione alle *denominazioni inserite nelle Banche dati*. Si ricorda infatti che le informazioni relative ai curricula sono rese pubbliche nella Off.F pubblica e nell'ANS, al fine di fornire, in particolare agli studenti, tutte le informazioni relative alle caratteristiche dei CdS

Numerosità dei docenti (analisi quantitativa)

allegato B

Attenzione alle dimensioni dei corsi di studio e quindi alla numerosità degli studenti!

Nei casi in cui il **numero degli immatricolati** ai CdS superiori le numerosità massime teoriche riportate nell'All. C, occorre aumentare la docenza necessaria in proporzione alla numerosità di tali immatricolati, come di seguito indicato:

Tipologia di corsi	Numero di docenti necessari
Corsi di laurea	12 + 19 x WI
Corsi di laurea magistrale	8 + 16 x WI
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata pari a 5 anni	20 + 15 x WI
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata pari a 6 anni	24 + 18 x WI

Numerosità dei docenti (analisi quantitativa)

allegato B

Tabella 4-A – Corsi di studio (diversi dai corsi di studio interclasse) organizzati in curricula

Tipologia di corsi	Numero di docenti necessari
Corsi di laurea	$12 + (N_{CUR}-1) \times 2 + 19 \times WI$
Corsi di laurea magistrale	$8 + (N_{CUR}-1) \times 2 + 16 \times WI$

Tabella 4-B – Corsi di studio interclasse organizzati in curricula

Tipologia di corsi	Numero di docenti necessari
Corsi di laurea	$12 + (N_{CUR}-1) \times 3 + 19 \times WI$
Corsi di laurea magistrale	$8 + (N_{CUR}-1) \times 3 + 16 \times WI$

Copertura dei SSD (analisi qualitativa)

allegato B e nota n. 7 del 28-01-11

Per ciascun CdS deve essere assicurata la copertura teorica dei SSD da attivare relativi alle attività formative di base e caratterizzanti *(così come individuati nei decreti relativi alle classi di laurea e di laurea magistrale)*, in percentuale almeno pari al 60% (al 70% dall'a.a. 2013/14)

Potrà essere fatto riferimento *esclusivamente ai SSD di base e caratterizzanti presenti nel RAD (che fanno riferimento a quelli individuati nei DDMM delle classi)* e che l'Ateneo intende attivare, senza la possibilità di ricomprendere anche parte dei settori "affini e integrativi" previsti per il raggiungimento degli obiettivi formativi specifici del proprio CdS

Il "*meccanismo*" per il calcolo della copertura è identico a quello utilizzato nel corrente a.a. (DM 544/07)

Copertura degli insegnamenti (analisi qualitativa avanzata)

Art. 1 comma 9 DDMM 16 marzo 2007

“Le Università di norma attivano CdS tenendo conto delle esigenze che insegnamenti corrispondenti ad almeno 90 CFU (60 CFU) siano tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi SSD e di ruolo presso l'Ateneo, ovvero in ruolo presso altri atenei sulla base di specifiche convenzioni tra gli atenei interessati. Nessun professore o ricercatore di ruolo può essere conteggiato in totale più di due volte...”

*Poi esiste l'analisi qualitativa
super-avanzata...*

Analisi qualitativa super-avanzata

- a. Come si effettua il *calcolo della copertura delle attività formative di base e caratterizzanti* da parte della docenza di ruolo (almeno 60%)?
- b. La *metodologia di calcolo* sarà simile a quella adottata per il grado di copertura dei SSD (analisi qualitativa), oppure a quella adottata per il grado di copertura degli insegnamenti (analisi qualitativa avanzata)?
- c. In che *relazione* si pone questa nuova norma con quella prevista *dall'art. 1, comma 9 dei DDMM del 16-03-07 (copertura dei 90/60 CFU)*?

Docenti di altri Atenei

allegato B e nota n. 7 del 28-01-11

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza, possono essere considerati anche docenti di ruolo di altro Ateneo, *anche straniero*, sulla base di convenzioni finalizzate ad *attività didattiche svolte in collaborazione, ~~e, in~~ particolare, "esclusivamente" per il rilascio del doppio titolo o dei titoli congiunti*

Non viene pertanto più ammessa la possibilità di utilizzare ai fini della verifica del possesso dei requisiti necessari docenti di altri Atenei al di fuori di tali casi

Il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto deve risultare nella sezione RAD, attraverso l'inserimento del *testo della relativa convenzione* (esame da parte del CUN) e del *quadro sintetico della convenzione* (Off.F pubblica)

Docenti di altri Atenei

allegato B e nota n. 7 del 28-01-11

Per tali corsi *i relativi ordinamenti didattici* devono essere presenti *nei RAD di tutti gli Atenei* che rilasciano il titolo; gli stessi vanno inseriti invece *nella sezione Off.F. esclusivamente da un solo Ateneo*, il quale cura gli aspetti amministrativi e gestionali delle carriere degli studenti (ANS)

Tale Ateneo provvede alla verifica del possesso dei requisiti necessari

Ai fini della *verifica del possesso dei requisiti necessari* vanno inserite nella pre-Off.F le informazioni relative alla docenza impiegata in tali corsi

Docenti di altri Atenei

allegato B e nota n. 7 del 28-01-11

Ciascun docente (nominativamente indicato) potrà essere conteggiato: *due volte con peso 0,5, oppure, una sola volta con peso 1*. In tal caso, il docente verrà interamente sottratto, ai fini della verifica, dal computo della disponibilità dell'Ateneo/facoltà di afferenza

Per i CdS finalizzati al rilascio di *titoli congiunti o di doppi titoli con Atenei stranieri* i docenti dei predetti Atenei stranieri (nominativamente indicati) potranno essere conteggiati una sola volta:

con peso pari a 0,5, oppure, con peso pari a 1, sulla base della loro dichiarata disponibilità ad essere considerati docenti di riferimento per tali corsi per un numero di anni almeno pari alla durata normale dei corsi stessi

Ulteriori possibilità

allegato B e nota n. 7 del 28-01-11

Sono altresì presi in considerazione, *a pieno titolo*, in relazione al loro effettivo impegno nelle attività didattiche dei CdS:

a) i soggetti di cui all'art. 1, comma 12 (*prof. straordinari*) e comma 14, della L. 230/05 e di cui all'art. 24 L. 240/10 (*ricercatori a t.d.*)

b) *i professori e ricercatori collocati a riposo* (fino all'a.a. 2013-2014 ed entro il limite massimo di 2/corso di laurea, 1/corso di laurea magistrale e 3/corso di laurea magistrale a c.u.) con i quali vengono stipulati contratti per le attività didattiche ai sensi dell'art. 23, comma 1, della L. 240/10

I predetti incarichi sono conteggiati per tutta la loro durata, non oltre il compimento *del 72-esimo anno di età* per i professori e *del 67-esimo anno di età* per i ricercatori

Piani di raggiungimento dei requisiti di docenza

A. Università statali

Attese le restrizioni al reclutamento del personale di ruolo disposte dalla L. 1/09, *non possono essere sottoscritti piani di raggiungimento* dei requisiti necessari per i CdS delle Università statali

I piani di raggiungimento già sottoscritti ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del DM 544/07, sono portati a compimento entro e non oltre il termine della chiusura della Off.F relativa *all'a.a. 2012-2013*, pena la disattivazione dei CdS interessati

Le Università che hanno sottoscritto tali piani *non possono aumentare il numero di CdS* complessivamente attivati fino al raggiungimento dei requisiti necessari per i predetti CdS

C bis) Requisiti di strutture

I NVA valutano per ogni Facoltà *la compatibilità dell'offerta formativa* dell'Ateneo (anche in relazione al numero degli studenti iscritti e all'entità degli insegnamenti e delle altre attività formative cui gli stessi partecipano) *con le quantità e le caratteristiche delle strutture* messe a disposizione della stessa per la durata normale degli studi

Documenti di riferimento:

DOC 17/01, 12/02, 19/05 del CNVSU

Banca dati "Rilevazione Nuclei"

C bis) Requisiti di strutture

La programmazione degli accessi ai CdS, individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) e b) della L. 264/99, è subordinata a:

- a) richiesta formulata dall'Università (Consiglio di CdS, Facoltà, Senato Accademico)
- b) relazione del NVA (parere favorevole)
- c) decreto del Ministro, sentita l'ANVUR

D) Regole dimensionali relative agli studenti

In attesa di una esaustiva definizione, sentita l'ANVUR, di regole dimensionali relative agli studenti, al fine di migliorare l'efficienza dei processi formativi, l'attivazione da parte delle Università di CdS con *un numero di immatricolati, ~~ovvero con una media di iscritti ai primi due anni,~~ inferiore ai minimi* indicati nel DM 544/07 e riportati nell'All. C al presente DM è subordinata alla relazione favorevole del NVA

Ai fini della predisposizione della relazione i NVA utilizzano *i seguenti criteri:*

- *Indicatori di efficienza/costo e di efficacia/costo*
- *Specificità degli obiettivi e delle attività formative*
- *Localizzazione e rilevanza del corso per il sistema territoriale dove è attivo*

D) Regole dimensionali relative agli studenti

Il MIUR verifica ex post l'attivazione dei CdS con numero *di immatricolati inferiori ai minimi riportati nell'All. C ai fini della ripartizione delle risorse*

Quanto previsto in precedenza non trova applicazione, sentita l'ANVUR, per *i CdS aventi caratteri di elevata specializzazione in ambiti disciplinari strategici* ma caratterizzati da bassa numerosità degli iscritti (ad es. Università di Napoli "l'Orientale" e Università di Napoli "Parthenope"), nonché per *i CdS ubicati in regioni dove non sono funzionanti altri CdS della stessa classe*. Sono altresì fatti salvi *i CdS con programmazione a livello nazionale degli accessi, nonché i CdS che prevedono il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto con Atenei stranieri*

D) Regole dimensionali relative agli studenti

allegato C

- Numerosità minima
- Numerosità di riferimento
- Numerosità massima

Corsi di laurea

Gruppo	Numerosità di riferimento	Numerosità massima	Numerosità minima
A	50	75	10
B	100	150	20
C	180	230	36
D	250	300	50

D) Regole dimensionali relative agli studenti

allegato C

Numerosità minime, di riferimento e massime per gruppi di classi di laurea magistrale

Corsi di laurea magistrale

Gruppo	Numerosità di riferimento	Numerosità massima	Numerosità minima
A	60	60	6
B	80	80	8
C	100	100	10
D	120	120	12

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico

Gruppo	Numerosità di riferimento	Numerosità massima	Numerosità minima
A(*)	50/60	50/60	10/12
B	80	80	16
C	100	100	20
D	250	250	50

(*) con esclusione dei corsi a programmazione nazionale ove venisse definita dal Ministero una numerosità più ridotta di quella minima indicata

E) Requisiti organizzativi

Al fine di razionalizzare l'organizzazione delle attività didattiche, anche evitando la eccessiva frammentazione delle attività formative, le Università statali e non statali attivano i propri CdS *nel rispetto dei requisiti organizzativi indicati nell'All. D*

- *Limiti alla diversificazione dei CdS*
- *Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche*

Limiti alla diversificazione dei CdS

allegato D

Curriculum...

Al fine di *limitare la eccessiva diversificazione dei curricula* presenti all'interno di ciascun CdS, e in coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 2, dei DDMM 16-03-07 (??), le Università, statali e non statali, possono attivare percorsi formativi che si differenzino tra di loro, *per 40 o più crediti, per quanto riguarda le lauree, e per 30 o più crediti, per quanto riguarda le lauree magistrali*, esclusivamente procedendo alla *attivazione di distinti CdS*


ma i DDMM 16-03-07
seguivano un'altra logica...

Limiti alla diversificazione dei CdS

allegato D

Curriculum...

A tal fine, ogni percorso formativo (con riferimento anche ai CdS mono-curricolari) deve essere univocamente individuato attraverso la indicazione nella Off.F - per ciascun ambito disciplinare di base, caratterizzante e affine/integrativo e in coerenza con l'ordinamento didattico del corso inserito nella sezione RAD - di tutti i SSD che vengono attivati in tale percorso con i crediti erogati per ciascuno di essi



Limiti alla diversificazione dei CdS

allegato D; nota n. 7 del 28-01-11

Metodologia di calcolo della diversificazione

Si fa presente che già per il prossimo a.a. 2011/12 verrà utilizzata nella Banca dati la seguente formula: *somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU per ciascun SSD, diviso due*

Tale formula sarà utilizzata sia per la *verifica della differenziazione tra differenti CdS nell'ambito della stessa classe* (art. 1, comma 2, dei DDMM 16-03-07), sia per la *verifica della differenziazione tra i curricula all'interno dello stesso CdS* (allegato D, punto 1, del DM 17/10)

Limiti alla diversificazione dei CdS

allegato D; nota n. 21 del 25-02-11

Con riferimento alla formula per il *calcolo del livello di differenziazione tra percorsi di studio*, si fa presente che:

- per la *differenziazione tra curricula* presenti allo stesso corso, verrà presa in considerazione la formula corretta, data dalla "somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU, diviso due"
- per la *differenziazione tra CdS presenti nella stessa classe*, verrà presa in considerazione la formula formalmente indicata nel DM 386/07, data dalla "somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU ..."

Per quanto riguarda le *"altre attività formative"* (diverse da quelle di base, caratterizzanti, affini e integrative) si farà riferimento al *totale dei CFU assegnati complessivamente alle stesse*

Limiti alla diversificazione dei CdS

allegato D e nota n. 7 del 28-01-11

Considerato che si procederà alla modifica del DM 386/07 e che, secondo quanto indicato all'all. B, § 28, del DM 50/10, gli Atenei dal prossimo anno procederanno *"all'adeguamento di tutti i CdS presenti nel RAD"*, si intende *minimizzare quest'anno l'impatto* relativo alle modifiche del RAD, consentendo margini di flessibilità alla individuazione dei percorsi di studio

Per tale motivo, *esclusivamente per l'a.a. 2011/12, limitatamente ai SSD raggruppati in ambiti*, le Università potranno considerare fra loro *alternativi i SSD compresi nello stesso ambito*, indicando il numero di CFU assegnato non al singolo settore ma all'ambito nel suo complesso (il totale dei CFU riportato per ogni ambito (almeno) di base e caratterizzante non potrà risultare inferiore a un multiplo di 5/6 CFU in relazione al numero di esami da sostenere nello stesso)

Limiti alla diversificazione dei CdS

allegato D e nota n. 7 del 28-01-11

In tal caso, la *differenziazione tra curricula e tra CdS* potrà essere verificata anche facendo riferimento (per i SSD raggruppati in ambito) al *valore assoluto delle differenze dei CFU assegnati complessivamente all'ambito*

Qualora l'Ateneo intenda procedere alla *verifica della differenziazione tra curricula a livello di ambito, dovrà procedere con lo stesso criterio anche alla verifica della differenziazione tra gli eventuali CdS che intende attivare nella stessa classe*

In ogni caso non è ammessa l'indicazione di intervalli di credito nella sezione Off.F

Limiti alla diversificazione dei CdS

allegato D e nota n. 21 del 25-02-11

Differenziazione attività affini e integrative

Si evidenzia che i CdS istituiti nelle classi previste in attuazione del DM 270/04 *non prevedono un raggruppamento in ambiti per i SSD afferenti alle attività affini e integrative*

Pur tuttavia, le Università *potranno considerare parimenti alternativi anche i SSD ricompresi nelle attività affini e integrative*, come se tale insieme costituisse un unico "ambito", indicando il numero dei CFU attribuito al totale di tale "ambito" piuttosto che ai singoli SSD

Le Università *potranno in ogni caso indicare i CFU attribuiti a quei SSD compresi nel predetto "ambito"*, che considerano peculiari del CdS, ai fini della verifica del livello di differenziazione (o di condivisione dei CFU) tra diversi CdS della stessa classe

Limiti alla diversificazione dei CdS

allegato D e nota n.7 del 28-01-11

Corsi di studio interclasse

Per quanto riguarda *i corsi interclasse* delle Università statali e non statali, le attività formative di base, caratterizzanti, affini e integrative attivate nelle due classi a cui lo studente può scegliere di iscriversi, *condividono almeno 120 crediti*, per quanto riguarda le lauree, *e 60 crediti*, per quanto riguarda le lauree magistrali, al fine di garantire la possibilità allo stesso di *modificare la propria scelta al momento della iscrizione all'ultimo anno di corso*

L'Ateneo dovrà indicare *i CFU assegnati a ciascun SSD* al fine di verificare per i *corsi interclasse, la condivisione dei 120 (60) CFU nelle due classi* a cui gli stessi si riferiscono

Limiti alla diversificazione dei CdS

allegato D e nota n.21 del 25-02-11

Corsi di studio interclasse

Con riferimento alla *verifica della condivisione dei CFU per i corsi interclasse (120/60)*, in relazione alle difficoltà operative, nel provvedere, nei ristretti tempi previsti, ad adeguate modifiche del sistema attualmente in uso per la definizione di tali percorsi, si fa presente che:

- la predetta verifica verrà effettuata, *prendendo in considerazione i CFU attribuiti al complesso delle attività di base e caratterizzanti comuni e al complesso di quelle affini e integrative*
- *non potrà essere sottoposto a verifica il rispetto dei predetti limiti* di condivisione tra le eventuali articolazioni in curricula di tali corsi

Limiti alla diversificazione dei CdS

allegato D e nota n. 7 del 28-01-11

Compiti dei Nuclei di Valutazione

I NVA verificano, con riferimento alle attività formative effettivamente attivate, che *i livelli di differenziazione dei CdS siano coerenti con i limiti sopraindicati*, anche utilizzando i dati relativi agli eventi di carriera degli iscritti al medesimo CdS, periodicamente inseriti dalle Università *nell'ANS*. Con analogha modalità, i NVA verificano che "tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi..., *condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti*"

L'Ateneo dovrà indicare *i CFU assegnati a ciascun SSD* al fine di verificare la *condivisione dei 60 CFU tra i corsi di laurea appartenenti alla stessa classe*

Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche

allegato D

Attività formative di base e caratterizzanti

Al fine di limitare la eccessiva parcellizzazione delle attività didattiche delle Università statali e non statali, gli *insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti* erogabili in ciascun CdS nelle classi definite in attuazione del DM 270/04, vengono organizzati in modo tale che *a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano, di norma, non meno di 6 crediti*, o, comunque, non meno di 5, previa delibera del Senato Accademico a livello di Ateneo

Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche

allegato D e nota n. 7 del 28-01-11

Con riferimento ai limiti massimi di differenziazione previsti all'all. D, punto 1, del DM 17/10 per i curricula (39 CFU/29 CFU), si deve evidenziare che *il rispetto di tali limiti renderebbe difficoltoso il rispetto* anche di quanto indicato al punto 2 dell'all. D relativamente a percorsi formativi interamente organizzati (sia per le attività di base e caratterizzanti che per quelle affini e integrative) su (almeno) 6/5 CFU


Al fine di limitare tale asimmetria, esclusivamente nei predetti casi, *i limiti massimi di differenziazione tra i curricula devono intendersi incrementati a 42 (30)* nei casi in cui tutte le attività formative siano organizzate *su 6 CFU, ovvero a 40 (30)* nei casi in cui tutte le attività formative siano organizzate *su 5 CFU*

Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche

allegato D

Attività formative di base e caratterizzanti

Possono essere previsti *insegnamenti di base e caratterizzanti, o moduli coordinati degli stessi*, con un numero di crediti inferiore ai predetti limiti, esclusivamente nei casi di *oggettiva incompatibilità con l'ordinamento didattico delle classi di afferenza (??)*, previa relazione favorevole del NVA al riguardo, e per CdS che prevedono il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto con Atenei stranieri



Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche

allegato D e nota n. 7 del 28-01-11

Attività formative di base e caratterizzanti

Al fine di individuare i predetti casi di *oggettiva incompatibilità con l'ordinamento didattico* delle classi di afferenza si ritiene che gli stessi vadano individuati esclusivamente:

- *nelle classi* i cui contenuti sono stati definiti in conformità alla normativa comunitaria, secondo le indicazioni fornite dal CUN a tale riguardo (*medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, professioni sanitarie, medicina veterinaria*)
- nei casi in cui i *valori minimi degli ambiti individuati nelle tabelle allegate ai DDMM 16-03-07 risultano inferiori a 5/6 CFU* e l'assegnazione di un numero superiore di CFU sarebbe in contrasto con gli obiettivi specifici del corso

Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche

allegato D e nota n. 7 del 28-01-11

Attività formative di base e caratterizzanti

In ogni caso, per le medesime motivazioni indicate al precedente punto, ritenendo di dovere minimizzare quest'anno l'impatto relativo alle modifiche del RAD da parte degli Atenei, si ritiene sufficiente che (esclusi i predetti casi di oggettiva incompatibilità) *il predetto limite di 6/5 CFU*, relativo alle attività di base e caratterizzanti, *venga rispettato per almeno i due terzi dei CdS inseriti nella Off.F 2011/12*, fermo restando che dall'a.a. 2012/13 il predetto limite dovrà essere rispettato per tutti i CdS

Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche

allegato D

Attività formative affini e integrative

Per quanto riguarda gli *insegnamenti e le altre attività formative affini e integrative* è possibile prevedere un numero di crediti inferiore a 6, ovvero a 5, previa delibera motivata dei Consigli di Facoltà (o delle altre strutture didattiche competenti)

Attenzione alla nota MIUR n. 253 del 9-12-09!!

"Si fa presente che per modulo si intende la articolazione minima della attività formativa cui corrisponde un unico docente e un unico settore scientifico disciplinare"

E) Requisiti organizzativi

Al fine di garantire *la effettiva sostenibilità dei CdS*, anche evitando l'eccessiva proliferazione delle attività formative, le Università statali e non statali determinano altresì la quantità massima della didattica assistita che ciascun Ateneo è in grado di erogare per i propri CdS, in modo qualitativamente adeguato, *senza compromettere lo svolgimento di una proficua attività di ricerca e senza presupporre un utilizzo eccessivo della docenza non di ruolo*, previa relazione favorevole del NVA

All. E che, al momento, trova applicazione per le sole Università statali

E) Requisiti organizzativi

Il MIUR monitora *i livelli quantitativi di didattica assistita effettivamente erogati* da ciascun Ateneo, utilizzando le informazioni inserite annualmente dagli Atenei nella Banca dati dell'offerta formativa in attuazione dei *requisiti di trasparenza* del presente decreto e *nell'ANS* ed elabora al riguardo *appositi indicatori* - che tengono conto anche della incidenza dei costi del personale docente diversi dagli assegni fissi - da utilizzare per la *ripartizione delle risorse*



Limiti alla proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative

allegato E

Si assume che convenzionalmente *il numero massimo (H) di ore standard per la didattica assistita* (cioè diverse dallo studio individuale degli studenti per l'acquisizione dei relativi CFU) complessivamente erogabile da ciascun Ateneo nei CdS (come somma dell'attività didattica istituzionale dei docenti di ruolo e dell'attività didattica complementare svolta attraverso contratti esterni, affidamenti o supplenze, sia a titolo oneroso che gratuito) *non possa essere superiore a:*

$$H \leq (Y \times N_{doc}) \times (1 + x)$$

Limiti alla proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative

allegato E

$$H \leq (Y \times Ndoc) \times (1 + x)$$

Y è il numero figurativo di ore procapite per la didattica assistita. Tale numero figurativo è determinato dagli Atenei, anche in relazione alle specifiche esigenze delle diverse aree disciplinari, nel rispetto, comunque, di un limite medio, compreso fra 90 e 120 (tendenzialmente prossimo a 90 per le Università che hanno una significativa attività di formazione dottorale)

Ndoc è il numero dei professori e dei ricercatori di ruolo dell'Ateneo

x indica la quota convenzionale della didattica assistita erogabile per contratto, affidamento e supplenza da affidare a docenti di ruolo e non di ruolo nell'Ateneo. Ai fini del calcolo di H, tale quota convenzionale non può essere superiore al 30% (x= 0,30)

Limiti alla proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative

allegato E

Il rispetto del predetto requisito viene verificato ex ante dai NVA ai fini dell'inserimento dei CdS nella Off.F (requisiti di trasparenza e ANS)

I NVA possono altresì valutare positivamente l'eventuale superamento del predetto limite superiore nel caso in cui esso sia determinato da un numero ristretto di insegnamenti specialistici tenuti a titolo gratuito da docenti di ruolo esclusivamente presso i corsi di laurea magistrale. Tali insegnamenti dovranno essere *l'espressione di attività di ricerca avanzate* certificate dal CV del docente e da adeguati riconoscimenti della comunità scientifica e *non dovranno comportare maggiori oneri per l'Ateneo*

Limiti alla proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative

allegato E e nota n. 7 del 28-01-11


La formula relativa al numero massimo di ore standard per la didattica assistita deve fare riferimento agli insegnamenti e alle altre attività formative attivate per i CdS inseriti nella Off.F a decorrere dall'a.a. 2011/12, e non a quelle relative a "cicli" di CdS attivati negli a.a. precedenti. *Il rispetto pertanto di tale limite potrà essere compiutamente verificato soltanto al momento in cui saranno ultimati i cicli di corso precedenti*

Non possono rientrare inoltre nel calcolo di tale formula le ore di didattica impartite, per i *CdS delle professioni sanitarie*, presso le strutture del SSN dal personale docente dipendente di tali strutture

I ricercatori a t.d. (art. 24, c. 1, L. 240/10) devono essere inseriti nel predetto calcolo

Verifica ex-post e ripartizione delle risorse

Il possesso effettivo dei requisiti necessari per i CdS inseriti nella Off.F (e il loro mantenimento nel tempo) delle Università statali e non statali *viene verificato anche ex post*, utilizzando i sistemi informativi del MIUR; dei risultati di tale verifica si tiene conto *ai fini della attribuzione dei fondi ministeriali*



Verifica ex-post e ripartizione delle risorse

I risultati potranno essere altresì utilizzati *ai fini della definizione dei criteri di ripartizione dei fondi ministeriali* destinati alle Università statali, in particolare:

- a. *prevedendo apposite modalità di penalizzazione* per le Università statali che attivano *CdS con immatricolazioni inferiori alle numerosità minime, o caratterizzate da una bassa utilizzazione della docenza di ruolo*
- b. *premiando le situazioni caratterizzate da un grado di razionalizzazione dell'offerta formativa più elevato rispetto ai livelli minimi/massimi* (numero medio di esami per ciascun CdS inferiore ai 20/12)

Disposizioni transitorie e finali

In attesa della definizione, sentita l'ANVUR, di appositi requisiti, per le classi riguardanti *i CdS relativi alle professioni sanitarie, al servizio sociale, alle scienze motorie, alla mediazione linguistica e alla traduzione e interpretariato* - in considerazione delle relative precipue finalità professionalizzanti, per le quali è previsto un apporto significativo di docenza non universitaria - *sono confermati i requisiti di docenza di cui al DM 15/05 e successive modificazioni*, fermo restando il possesso dei requisiti di cui agli art. 3, 4, 7, 8 e 9 del presente DM, nonché, per i CdS delle professioni sanitarie, dall'art. 2, comma 2, dei DI 19 febbraio 2009 e DM 8 gennaio 2009

Didattica: seminario DM 17/2010

Roma, 4 marzo 2011

